

risultato ottenuto non modifica quello raggiunto dall'espositore precedente, e specialmente quando questi vi è pervenuto mercè un lavoro oltrepassante la pura intelligenza della lettera del testo, pare a noi canone di metodo doveroso citare, oltre la fonte, anche chi primo l'ha cercata e additata e utilizzata a quel modo. Questo canone non tutti hanno l'abito d'osservare costantemente, e anche in questo libro si vede qua e là trasgredito, sia che si accenni a fatti politici, come, ad esempio, le fazioni carolingia e anticarolingia in Napoli (p. 73) e la sottomissione di Salerno e di Capua a Ludovico II (p. 107 sg.), sia che si adottino indicazioni cronologiche accertate non senza difficoltà. Fortuna che talvolta tale trasgressione trovi in sè stessa la pena (1).

M. SCHIPA.

Prof. GIUSEPPE SALVIOLI. — *Filosofia del diritto*. — Appunti sulle lezioni (sic) dettate [nella R. Università di Napoli]. — Anno scolastico 1903-1904. — Napoli, Piero, 1904 (pp. 216 in 8.<sup>o</sup>).

Che s'ignorino i principii di una scienza e se ne scriva magari un trattato, è certo deplorabile; ma accade alla giornata, e nessuno ormai se ne meraviglia più. Che s'ignorino i detti principii, e si creda tuttavia di poterne assumere un pubblico insegnamento è, senza dubbio, anche più deplorabile; ma anche questo oggi è un caso tutt'altro che raro, e non c'è molto da scandalizzarsene. Ma che, pure ignorando i principii d'una scienza, si voglia non solo insegnarla in un'università, ma scriverne insieme un trattato per i proprii studenti, via, questo mi pare che passi un po' la misura. Insegnante e autore ad un tempo di una scienza che non s'è mai studiata — no, questo è troppo. Perché si potrà anche credere che sulla falsariga di un'opera qualsiasi una persona colta possa senza disdoro sostenere il carico d'insegnare una materia che non conosce meglio di coloro cui la dovrebbe insegnare; ma che, di punto in bianco, si possa imbastire anche l'opera, che ha da essere materia del corso, sarebbe cosa davvero miracolosa.

Curioso di vedere se per avventura questo miracolo non l'avesse operato il prof. G. Salvioli, ho voluto guardare questo libro da lui pubblicato

---

(1) A proposito della sottomissione di Salerno e di Capua a Ludovico II, si avverte che « les chartes de Salerne, en 873 et 874, sont datées par les années de regne de Louis II », citandosi in nota unicamente *Cod. Cav.*, t. 1, n. 76-79. Ma in verità il n. 76 (dell'agosto 872) data solo cogli anni del Principe, e il 79 (10 aprile 875) ritorna allo stesso sistema; solamente i due numeri medii segnano gli anni dell'Imperatore. Del pari erronea o monca si scopre la semplice citazione de' documenti cavesi a proposito della morte di Gisulfo I (p. 322), della soggezione di Amalfi e di Sorrento a Guaimario V (p. 488) ecc.

a puntate come testo delle lezioni che venne dettando nell'Università di Napoli nel passato anno scolastico.

E sono stato contento di trovar subito nella prima pagina la definizione della filosofia del diritto. La definizione è il succo e l'indice della scienza; e sentita quella, s'è saputo tutto. Leggo adunque:

La definizione che è generalmente data della filosofia del diritto, è la seguente: « La filosofia del diritto è la scienza che studia il diritto come uno degli aspetti della legge dell'ordine universale, e come uno dei fattori dell'incivilimento ed armonizza il medesimo colle altre grandi leggi che governano ed accompagnano l'umanità nel suo progresso » (Carle).

Anche il prof. Vanni, che è stato in Italia il più illustre rappresentante del positivismo critico, ha dato la seguente definizione: « La filosofia del diritto è la scienza che, mentre integra le scienze giuridiche nell'unità dei loro più generali principii, ricongiunge nel tempo stesso il diritto all'ordine universale, in relazione al quale ne spiega la formazione storica nella società umana e ne ricerca dal punto di vista etico le esigenze razionali ».

Questo nella prima pagina, ripeto; sono le prime parole pronunziate dal prof. Salvioli innanzi ai suoi scolari di filosofia del diritto. Egli dunque, quasi per additare l'oggetto degli studi, che avrebbe esposti nel suo corso, si rifà dalla definizione « generalmente data della filosofia del diritto ». E toglie una definizione qualunque da un qualunque libro della materia: il *Prospetto d'un insegnamento di filosofia del diritto* (1874), opera giovanile del prof. Carle; la quale a p. 82 reca appunto la citata definizione. Ma solo che avesse scorso con l'occhio altre due righe di questa pag. 82, il Salvioli avrebbe sentito dallo stesso Carle che « questa formola, *senza occorrere in altro libro*, scaturisce tuttavia dai principii fondamentali, a cui si ispira la filosofia italiana ». Ora, la filosofia italiana non è la filosofia in generale; nè la filosofia italiana del prof. Carle (e del prof. Carle del 1874) è la filosofia italiana di tutti gli storici della filosofia italiana; nè lo stesso prof. Carle dà la sua formola per generale, poichè dichiara che essa non occorre in altro libro; benchè sembri a lui che scaturisca dalla più pura e genuina tradizione filosofica del nostro paese.

Ma, ammesso pure che il Carle abbia espresso il concetto corrente della filosofia del diritto, si può dire che *anche* il Vanni lo condivide? (1). Dove aveva detto il Carle che la filosofia del diritto *integra le scienze giuridiche nell'unità dei loro più generali principii*? Dove aveva detto che l'ordine universale è senza il diritto, e questo senza quello in modo che si possano e si debbano *ricongiungere*? Dove aveva parlato delle spiegazioni storiche che la filosofia del diritto dovrebbe dare del diritto stesso

---

(1) Non giurerei che l'A. abbia voluto dir questo perchè il suo modo di esprimersi qui, a rigore, non esprime niente (*Anche... ha dato la seguente definizione*). Ma non vedo come si possa intendere altrimenti.

quale si forma nella società umana? E dove aveva lasciato credere che un altro diritto ci fosse fuori di questa società? Dove infine aveva, *oltre* che all'ordine universale, accennato a un punto di vista etico, da cui dovrebbero scrutarsi le esigenze razionali del diritto?

Si dirà che l'A. non ha voluto sottilizzare, e senza rilevare le variazioni accessorie abbia voluto piuttosto additare la coincidenza del Carle e del Vanni nel punto fondamentale che il diritto, come dice meno imprecisamente il Carle, sia un aspetto dell'ordine universale. Lasciamo andare che un filosofo non può, specie in una definizione, trattare il pensiero con queste grossolane approssimazioni. Ma, se il principio della definizione dev'essere, secondo l'A., l'ordine universale, non intendo poi com'egli continui nel seguente tenore: « Senza dubbio questo modo di intendere la filosofia del diritto supera molto quello tradizionale informato a criteri metafisici ». *Senza dubbio?* Ma non è criterio metafisico quello dell'ordine universale? Che ne sa l'A. di quest'ordine, se non si compiace di speculare, anche lui, alla pari di ogni più spregiato metafisico? — Ma anche più strano quello che segue: che, cioè, questo modo più recente d'intendere la filosofia giuridica « presuppone un sistema filosofico, di cui il diritto è parte » e che « anche per esso (1) la filosofia del diritto si collega immediatamente alla filosofia generale ». Peccato! Non poter insegnare la filosofia del diritto senza fare — il filosofo. Immaginate il dispiacere che avrà provato l'A. quando si sarà accorto di questa grande verità, che, per fare il filosofo, bisogna fare proprio il filosofo? Ma devo rendere omaggio al suo acume che per un momento gli ha fatto scoprire il segreto, pur non potendo non compatire questo filosofo, quando malinconicamente prosegue: « Si dovrebbe in conseguenza premettere un sistema di filosofia generale. Ma quale? » — Drammatica domanda degna dell'accorato dubbio di Amleto! Quale? — Si potrebbe rispondere: il vostro! — Ma il prof. Salvioli, da quel valente storico che è, si ribellerebbe alla nostra pretesa che egli debba avere un sistema, e affermerebbe che questo dev'essere dato dalla storia. Sicuro: dalla storia. Se non che « nessuno — egli soggiunge — degli antichi sistemi filosofici è compatibile collo stato della scienza moderna, e la filosofia trovasi in un momento di crisi di cui non vedesi prossima la fine ». E così sia: la filosofia del prof. Salvioli appartiene per l'appunto a questo periodo di *crisi di cui non vedesi prossima la fine*.

Ora, via, intanto che la crisi non sia risolta, il prof. Salvioli non troverebbe opportuno di non scrivere e insegnare di filosofia? Non troverebbe opportuno di dire a chi l'invita a insegnare filosofia del diritto: signori miei, ben volentieri; ma egli è che la filosofia del diritto presuppone un sistema filosofico (anche negativo) e di sistema ora come ora non ce n'è, perchè siamo in tempi di crisi? — Mi parrebbe la maniera più ovvia di cavarsi dall'imbarazzo.

(1) Credo che per *diritto* qui s'intenda la filosofia del diritto.

Perchè — non è proprio il caso di fare un esame critico del libro del Salvioli — l'imbarazzo dell'autore e dell'insegnante non è stato piccolo. Io non posso fare citazioni; ma credo di poter affermare che chi ha scritto questo libro è andato innanzi dalla prima parola all'ultima navigando per un oceano buio, solo rischiarato a quando a quando, ma assai raramente, da guizzi di lampi lontani, che non servivano ad altro che a far parere più fitte le tenebre circostanti. Sicchè ne è nata una compilazione spropositata per ogni verso, di cui non parlo se non perchè essa rappresenta un grave fatto sintomatico della presente vita universitaria italiana. È una mescolanza caotica di esposizioni e citazioni raccoglitorie, di digressioni non giustificabili altrimenti che col legittimo bisogno di sbarcare il lunario; e affermazioni e negazioni volgari opposte a tesi filosofiche incomprese; il tutto gettato alla rinfusa in un volume che non ha del libro se non l'aspetto tipografico. Non si legge, da chi abbia il coraggio di andare innanzi nella lettura, senza il respiro affannoso con cui l'avrà messo insieme l'A., avanzandosi faticosamente e quasi sospettosamente in un paese ignoto. E ne è indizio la forma, che muta a ogni svolta del pensiero: ora rotta, dubitosa, sgangherata come di chi parla senza pensare a quel che ha da dire; ora abbondante e scorretta come di chi ha afferrata un'idea a volo, e non vuole lasciarsela sfuggire prima di averla in un modo qualunque espressa.

Ma io devo pur dire, poichè lo vuole la mia coscienza di scrittore e di maestro, che un'altra e più grave ragione m'è venuta innanzi, senza che io la cercassi, di questa mutabilità della maniera di esprimersi del prof. Salvioli. Perchè nel suo volume si troveranno anche pagine e pagine uniformemente intonate: ma queste pagine non sono dell'A.

Egli p. e. a pp. 23-27 ci offre una stringata, esatta analisi delle scoperte principali del Vico nella *Scienza nuova*: e la espone in una forma sostenuta, classica, breve, serrata, vichiana. A me è parso di salire dalla terra al cielo quando, dopo un primo tentennamento, ho cominciato a leggere:

Volge il Vico l'acuto sguardo alle origini sociali e vi apporta lume meraviglioso. Trova i principii dell'Umanità essere riposti tutti nella persuasione di una divinità provvidente per le presenti cose e nella certezza della generazione per le future; quale certezza e dai santi e certi concubiti vede provenire, e dalla religiosa custodia delle reliquie dei maggiori trapassati....

E via su questo tono. Ma insieme m'è parso di riudire una voce nota e cara. Pure l'A. non chiude tra virgole queste parole e tutto il resto del suo discorso fino a mezzo la pag. 27: dove finalmente dice: « Vico in questa disamina fatta da Janelli (*sic*) fu colto nel suo vero lato originale » (1). Ecco la voce, la cui eco non era cessata nella memoria. Per-

---

(1) Il che non impedisce all'A. di sentenziare due pagine dopo (p. 29) che « devesi ad Emerico Amari l'aver fatto notare che la Scienza Nuova possa apprendersi (*sic*) come *Filosofia dell'Umanità* ».

chè Cataldo Jannelli, così vagamente citato dal Salvioli, è l'autore non soltanto della disamina, ma anche delle parole. Basta rileggere il suo importante saggio *Sulla natura e necessità della scienza delle cose e delle storie umane* (Napoli, 1817, pp. 23-9) per ritrovare tal quale tutto il discorso del Salvioli, nel brano citato:

Volse poi l'acuto suo sguardo — aveva detto il dotto ed acuto bibliotecario napoletano — alle origini sociali, e vi apportò lume meraviglioso. Trovò i principii dell'Umanità esser riposti tutti nella persuasione d'una Divinità provvedente per le presenti cose, e nella certezza della generazione per le future: Qual certezza e da santi e certi concubiti vide provenire, e dalla religiosa custodia delle reliquie de' maggiori trapassati....

E così via per tutte le pagine che ho indicate. Non sempre, del resto, scrupolosamente trascritte. Dove il Jannelli dice che Vico « il primo investigò le naturali origini delle *parole* », il Salvioli dalla sua copia frettolosa lascia invece stampare che « il primo investigò le naturali origini delle *favole* ». Così quella scienza etimologica che il Jannelli, pei tempi anteriori al Vico, dice *ignotissima e disperatissima*, pel Salvioli, — al quale non può parere tanto disperata, — diventa *disparatissima*. E *disparati* pure diventano per lui quei « supplementi tanto necessari, e difficili, e *disperati* » di cui il Vico, secondo Jannelli, avrebbe tessuto la tela pei tempi favolosi ed oscuri della storia. Chi avesse scorso solo l'indice del lib. II della seconda *Scienza nuova*, non avrebbe trovato nessun intoppo nel periodo jannelliano che Vico « abbozzò la logica poetica, la morale poetica, l'economia poetica etc. ». Ma il Salvioli trascrive addirittura che il Vico abbozzò la *economia politica!* (p. 27).

Un esempio anche più caratteristico mi è fornito dalle pp. 58-83. Qui l'A., imbarcatosi per la « sociologia giuridica », osserva che « coloro che più hanno contribuito alla formazione di quest'ultima sono Herbert Spencer e Sumner Maine, le idee dei quali riassumiamo brevemente ». E continua con la stessa frase sbadata e vuota di chi sta per commettere cosa che la coscienza non approva: « Pel nome e la fama dei due grandi pensatori inglesi, è bene accennare ai capisaldi delle loro dottrine, sulle quali avremmo (*sic*) occasione di tornare ». E certo un cenno delle idee dello Spencer e del Sumner Maine, non si può dire che fosse fuor di proposito. D'altra parte, una persona anche mediocrementemente colta si può credere in grado di fornire brevi cenni di dottrine così note come quelle di questi due scrittori. Ma il Salvioli, professore di filosofia del diritto, che fa? Si ricorda che un'esposizione critica delle idee principali *Basi della morale* e della *Giustizia* di Spencer fu inserita dal compianto Miraglia nel suo manuale di *Filosofia del diritto* (I<sup>a</sup>, 187-192); e, informato forse del profitto che gli studenti facevano alle lezioni del suo stimato predecessore, non credo che gli resti altro di meglio da fare, che appropriarsi quelle pagine del Miraglia. Ecco qui:

MIRAGLIA, p. 187:

Spencer... ammette che il fine della condotta è la felicità o l'utile.... L'esperienza ci apprende che alcune azioni arrecano bene ed altre male, ed indica pure le norme dell'operare, ma non ci dice nulla circa quel modo e quella ragione di derivazione. Occorre muovere da un principio, da cui si possono ricavare tutti i fatti della vita fisica e morale dell'uomo e di tutti gli esseri viventi. Il principio è la persistenza della forza. Ogni ente tende a conservare la sua quantità di forza, ed a reagire contro gli elementi di perturbazione. L'attitudine degli enti a conservarsi ed a godere cresce in ragion diretta della capacità di adattarsi alle circostanze esterne. L'adattamento è perciò la legge della condotta...

SALVIOLI, p. 59:

Spencer premette che il fine della condotta è la felicità e l'utile. L'esperienza, egli dice, ci apprende che alcune azioni arrecano bene ed altre male, ed indica pure le norme dell'operare, ma nulla suggerisce intorno al modo di derivazione, il quale per lui è la persistenza della forza. Ogni ente tende a conservare la sua quantità di forza e a reagire contro gli elementi di perturbazione. L'attitudine degli enti a convenirsi [*questo non ci misi io!*] potrebbe qui dire il Miraglia] ed a godere, cresce in ragione diretta della capacità di adattarsi alle circostanze esterne. L'adattamento è perciò la legge della condotta...

Continui chi ne ha voglia il confronto per tutte le pagine che ho citate. Vorrei affidarlo al prof. Giovanni Bonacci, specialista di queste ricerche (1). Io, da mia parte, mi permetto di porre questo piccolo problema: il Miraglia, esponendo la *Giustizia* spenceriana, diceva esattamente (cfr. la *Giustizia*, §§ 34-35) che « i principii fondamentali del Diritto, che sono tutti inclusi nell'idea della giustizia, *non sono frutto d'induzioni*, ma verità *a priori*, esperienze ereditate da molte e molte generazioni » (pp. 191-2). — Il Salvioli invece trascrive: « I principii del diritto che sono inclusi nell'idea della giustizia *sono frutti di induzioni* » (p. 61). Avesse lo Spencer cambiato d'avviso dopo l'esposizione del Miraglia? O il Salvioli è tanto nemico della metafisica e dell'*a priori*, da credersi in diritto di fare il suo venerato Spencer meno metafisico che egli non fosse? — Infine, è forse per questa grossa infedeltà al testo che il Salvioli non menziona il Miraglia nè in queste pagine nè in altre che pure prende in prestito da lui e ristampa a uso de' suoi scolari?

Si passa al Maine; alla cui esposizione l'A. si accinge dicendo: « Ecco il metodo da lui tenuto e le norme che possiamo desumere dalle sue opere (*sic!*) per costituire la sociologia giuridica, giusta l'esame che acutamente ne fece il Vanni ». Che significa codesto? Si attinge alle opere del Maine o all'esame del Vanni? Tutto quello che segue fino a p. 82 si crederebbe roba del Salvioli, a vedere com'è presentata; e se alle pp. 73, 76, 77 il Vanni torna ad essere ricordato, è ricordato sempre in modo da far credere che si accetta il pensiero, non si usurpano le parole stesse di lui. Non c'è un passo chiuso tra virgolette; laddove a p. 83, quando il Sal-

(1) Cfr. la *Critica*, II, 216-251.

violi per esporre i concetti del Kohler comincia a servirsi delle parole stesse del suo collega prof. Fadda, è sollecito a dichiarare esplicitamente: « Del sistema del Kohler riferiamo colle parole del prof. Fadda, che di esso ha fatto un'accurata disamina ». Il povero Vanni, invece, è morto, e non ha bisogno di queste dichiarazioni. Se il prof. Bonacci confronterà questo volume del Salvioli da p. 65 a 82 con *Gli studi di Henry Sumner Maine e le dottrine della filosofia del diritto* (Verona, 1892) di Icilio Vanni, pp. 21-22, 18-19, 52, 15, 17, 52-55, 60-63, 57-60, 63-65, avrà da divertirsi. Altro che P. Giannone. Ma il Giannone toglieva dalle sue fonti la materia, e v'infondeva lo spirito; quello spirito, che era poi l'opera sua; il Salvioli invece toglie materia e spirito. Questo è il plagio vero. E magari lo spirito potesse sopravvivere tra queste membra rotte, che egli prende di qua e di là, da uno stesso libro, e trasporta di peso ed accumula nelle sue cosiddette lezioni.

A documentare il mio giudizio circa l'intelligenza della trascrizione valgono i seguenti pochi raffronti:

## VANNI:

Il Maine invece è rimasto nel campo della realtà; egli analizza il *processo psico-sociale* nelle sue determinazioni concrete, cerca che cosa effettivamente abbiano sentito e pensato gli uomini, dei quali si vogliono spiegare le concezioni etico-giuridiche. Per questa via giunge a risultati che non solo interessano la filosofia del diritto, ma anche la *psicologia sociale...* (p. 22).

I mezzi mediante i quali il diritto nelle sue variazioni si pone in armonia con i bisogni sociali, vale a dire le *funzioni legali*, le considerazioni di equità e la legislazione, rappresentano per lui un ordine di successione costante (p. 18).

La conclusione... è questa; i fatti confermano la teoria allorchè trattasi di un sistema giuridico arrivato a maturità, ma non la confermano più se si risale il corso della storia... Le comunità umane sono vissute per secoli, ed alcune vivono ancora o vivevano fino a poco tempo fa sotto un ordinamento giuridico dei loro rapporti di vita, *che pure non presenta i caratteri voluti dalla teoria* (p. 60).

## SALVIOLI:

Il Maine invece rimase nel campo della realtà; egli analizzò il *processo fisico-sociale* nelle sue determinazioni concrete, cercò che cosa abbiano effettivamente pensato e sentito gli uomini dei quali si vogliono spiegare le concezioni etico-giuridiche. Per questa via giunse a risultati che non solo interessano la filosofia del diritto, ma anche la *fisiologia sociale...* (p. 66).

I mezzi mediante i quali il diritto nelle sue variazioni si pone in armonia con i bisogni sociali, vale a dire le *funzioni legali*, le considerazioni di equità e la legislazione, rappresentano per lui un ordine di successione costante... (p. 67).

Le comunità umane sono vissute per secoli, ed alcune vivono ancora o vivevano fino a poco tempo fa sotto un ordinamento giuridico dei loro rapporti di vita, *che presenta caratteri diversi dall'attuale* [p. 75. Avete inteso: *diversi dall'attuale*: e intanto ci vivono ancora!].

Altri curiosi esempi di questo modo sbadato di trascrivere le fonti posso desumerli dalle pp. 190-94, dove il Salvioli ricopia il Miraglia (o. c., pp. 245-48). Questi (p. 246) con un'espressione di Vico dice gli uomini primitivi: « gli *immani e goffi Polifemi* », e aggiunge: « come si esprime Vico ». E il Salvioli p. 191: « gli *INUMANI e goffi Polifemi*, come si esprime Vico ». — No, Vico non si esprime così. — Il Miraglia aveva detto: « *Certo non è possibile* l'osservanza della norma consuetudinaria, se prima l'uomo non ha acquistato l'abito di ubbidire ad una norma qualsiasi » (p. 247); e il Salvioli da buon empirista: « *Certo non è impossibile* l'osservanza della norma consuetudinaria, se prima l'uomo non ha acquistato l'abito di ubbidire ad una norma qualsiasi » (192). La dottrina è capovolta, forse di proposito; ma la grammatica anche. Un'altra frase vichiana del Miraglia, la *ragion naturale tutta spiegata* (248), diventa nel Salvioli (194) la *ragion materiale tutta spiegata*. La sentenza del giureconsulto, citata dal primo (ivi) che le leggi *non solum suffragio legislatoris, sed etiam tacito consensu omnium per* DESUETUDINEM *abrogantur*, nel Salvioli (ivi) si trasforma così che le leggi anche per DISIMILITUDINEM *abrogantur*.

Direte che si tratta di errori di stampa? Ma per chi si faccia a ristampare le parole altrui anche la correzione tipografica è uno stretto dovere. Anzi, il primo.

Certo, se il prof. Salvioli non fosse un professore, si potrebbe lasciar correre. Ma sono questi gli ammaestramenti che si devono dare ai giovani in nome della scienza? Il prof. Salvioli nel 1883 pubblicò in Bologna una monografia su *I titoli al portatore nella storia del diritto italiano*, e uno studioso tedesco nelle *Mittheilungen des Instituts für oesterreichische Geschichtsforschung* (vol. IV, pp. 147-150), mostrando come largamente e liberamente egli avesse attinto da certe *Ricerche per la storia del diritto tedesco e francese* del Brunner (1877) doveva concludere che « buono è nello scritto solo ciò che non è proprietà dell'autore; ciò che gli appartiene, poteva benissimo non esser scritto » (1). Il Salvioli pubblicò nel 1879 e ristampò nel 1898 un lavoro su *L'istruzione pubblica in Italia nei secoli VIII, IX e X*, che è un cumulo di plagii, di citazioni sbagliate, e di errori. Lo stesso Salvioli premise nel 1900 una prefazione a un volumetto: *Il lavoro e le classi rurali in Sicilia* del dott. E. Lonca (Palermo, Reber), e per elevarsi ad alte discussioni generali, toccò del materialismo storico, servendosi, sempre col solito metodo, della memoria del Croce *Sulla concezione materialistica della storia* (1896), che non citò neppure per incidente. Nello stesso anno diede in luce in Palermo un suo scritto *Sullo stato e la popolazione d'Italia prima e dopo le inva-*

(1) « Gut ist an der Schrift nur das, was nicht Eigentum des Verfassers ist; was ihm gehört, hätte ganz gut ungeschrieben bleiben können ». Vedi BRANDILEONE, *Le così dette clausole al portatore nei docc. mediev. ital.* nella *Riv. di dir. commerc. e maritt.*, an. I, 1902, fasc. 5 (p. 3 dell'estr.).



*sioni barbariche*; dove altri (1) ha già pubblicamente additato altri plagii da un'opera del Cibrario e dal volume di P. Darmstaedter, *Das Reichsgut in der Lombardei und Piemont* (1896). Questi sono i soli plagii noti a me, che non mi sono mai occupato degli studi propri di questo scrittore. Ma bastano a provare l'abito scientifico di lui, e a spiegare perchè egli, senza essersi mai impacciato di filosofia del diritto, abbia creduto di potersi sobbarcare al grave ufficio d'insegnarla e di scriverne un trattato.

GIO. GENTILE.

THEODOR LIPPS. — *Aesthetik: Psychologie des Schönen und der Kunst*.  
Erster Teil: *Grundlegung der Aesthetik*. — Hamburg und Leipzig,  
Voss, 1903 (pp. XIII-601, 8.º).

Con ragione, data la sua fecondità, l'autore di questo nuovo sistema estetico può augurarsi di far seguire al più presto a questo primo volume, che dà il *fondamento*, il secondo che tratterà delle arti singole, e che noi — ne diremo il perchè — attendiamo con curiosità. Ma poichè la teoria estetica, che già conoscevamo, del Lipps, si è svolta, ampliata e complicata fino a comporsi in così vasto sistema — e poichè i vari studi di questo scrittore, tutti convergenti all'estetica, trovano, a quanto pare, favore — conviene, intanto, prenderla in esame, esporla, chiarirla e discuterla per l'uso nostro, quale già appare nel grosso volume che ci è innanzi.

Per l'autore sta in fatto, come prima verità indiscutibile, che il valore sia l'espressione del sentimento di piacere che in noi suscitano gli oggetti; perchè, difatti, la parola *pregevole* sarebbe interamente vuota senza questo riferimento al piacere di un essere sensibile. Ma l'Estetica è scienza di valori, del bello e del brutto; e il filosofo, nel muovere i suoi primi passi, inciampa in un ostacolo. Domanda a sè stesso: — se ogni valore non è altro che un piacere, la misura del piacere sarà anche la misura del valore? e come è ciò possibile, se la coscienza ci avverte che oggetti che stimiamo poco ci danno molto piacere, e viceversa? — La difficoltà si supera in questo modo. Il piacere, o il dolore, non è un identico, nel quale vi siano soltanto gradi d'intensità, differenze quantitative: ma vi son piaceri e piaceri, dolori e dolori, qualitativamente diversi, come son diversi tra loro i suoni di vario timbro. I piaceri e i dolori hanno il loro timbro, la loro qualità; e, come una nota del flauto non sarà mai paragonabile, riguardo al timbro, ad una nota del violino, un piacere estetico non sarà mai paragonabile, per la sua qualità, ad un piacere di altra natura. I piaceri estetici, e quindi i valori corrispondenti, possono paragonarsi solo tra loro. Ed è perciò che bisogna studiare la

(1) BRANDILEONE, *Lett. a Guido Miglioli sugli studi di storia economica in Italia* [Cremona, 1903].